

Alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso

Alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Isernia

Alla Questura di Campobasso

Alla Questura di Isernia

Alla Provincia di Campobasso

Alla Provincia di Isernia

Ai Signori Sindaci di tutti i Comuni della Regione Molise

**OGGETTO:** Linee guida operative e chiarimenti in materia di inquinamento acustico – Competenze istituzionali, verifiche amministrative e modalità di supporto tecnico dell'ARPA Molise

Con riferimento all'oggetto, ed in considerazione del crescente numero di esposti nonché dell'aumento delle richieste di supporto tecnico-amministrativo, quali le autorizzazioni in deroga e le attività a supporto della Polizia Giudiziaria e delle Autorità Pubbliche, si rende necessario fornire alle Amministrazioni comunali alcuni chiarimenti operativi. L'obiettivo della presente comunicazione è definire con chiarezza gli ambiti di competenza e ottimizzare le procedure di controllo, nell'ottica di una proficua collaborazione istituzionale volta a garantire la tutela della collettività sul territorio.

A tal fine, si richiama in primo luogo in capo alle Amministrazioni comunali, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a) della Legge Quadro 26 ottobre 1995, n. 447, di dotarsi del Piano di Classificazione Acustica (PZA) del territorio. La zonizzazione non costituisce un mero adempimento formale, bensì rappresenta lo strumento urbanistico-edilizio cardine e il presupposto fondamentale per l'efficacia di qualsiasi azione di vigilanza, pianificazione e rilascio dei titoli abilitativi. Per tale ragione si raccomanda alle Amministrazioni l'adozione di appositi regolamenti acustici comunali approvati dal Consiglio Comunale, coordinati con la zonizzazione e provvisti di una specifica modulistica. All'interno di questa cornice di pianificazione si inserisce l'esercizio delle attività economiche, produttive e di intrattenimento potenzialmente idonee a generare emissioni sonore, per le quali i titolari sono obbligati per legge, ai sensi dell'articolo 8 della medesima Legge n. 447 del 1995 (come modificato dall'articolo 12 del D.Lgs. n. 42/2017), a predisporre e depositare una specifica Valutazione di Impatto Acustico redatta da un Tecnico Competente in Acustica.

| SEDI                 | INDIRIZZO                          | TEL.        |
|----------------------|------------------------------------|-------------|
| DIREZIONE GENERALE   | Via U. Petrella 1 86100 CAMPOBASSO | 0874•492600 |
|                      | Via U. Petrella 1 86100 CAMPOBASSO |             |
| DIPARTIMENTO TECNICO | C.da Selvapiana 86100 CAMPOBASSO   |             |
|                      | Via Berta, 1 86170 ISERNIA         |             |
|                      | Via dei Lecci, 66 86039 TERMOLI    |             |

|                                | E-MAIL                                                                   |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| DIREZIONE GENERALE             | <a href="mailto:dirgen@arpamolise.it">dirgen@arpamolise.it</a>           |
| STRUTTURE DIPARTIMENTO TECNICO |                                                                          |
| UOC SERVIZI LABORATORISTICI    | <a href="mailto:laboratorio@arpamolise.it">laboratorio@arpamolise.it</a> |
| UOC CONTROLLI E PROTEZIONE     | <a href="mailto:controlli@arpamolise.it">controlli@arpamolise.it</a>     |
| UOC MONITORAGGI E PREVENZIONE  | <a href="mailto:monitoraggi@arpamolise.it">monitoraggi@arpamolise.it</a> |

Pertanto, sia in fase di rilascio delle autorizzazioni all'esercizio, sia laddove gli Enti ricevano un esposto per inquinamento acustico da parte della cittadinanza, la prima e prioritaria azione anche a cura degli uffici SUAP e del Comando di Polizia Locale, consiste nella verifica formale della sussistenza e della regolarità di tale documentazione tecnico-autorizzativa. L'acquisizione di tale atto costituisce un presupposto inderogabile per l'esercizio dell'attività ed è rigorosamente preventiva e propedeutica a qualsiasi successivo rilievo fonometrico sul campo. Si evidenzia al riguardo che l'eventuale riscontro strumentalmente accertato di conformità ai limiti acustici eseguito ex post da questa Agenzia non sanerebbe in alcun modo l'assenza originaria della valutazione di impatto acustico, la cui verifica, contestazione e regolarizzazione restano in capo all'Amministrazione Comunale.

Sempre in un'ottica di corretta gestione dei procedimenti, a distanza di anni dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227, si riscontrano ancora isolate ed errate interpretazioni in merito all'articolo 4 del citato decreto. Si tende infatti a ritenere che l'inclusione di un'attività nell'Allegato B (relativo alle attività a bassa rumorosità) esoneri del tutto il titolare da adempimenti tecnici, consentendo la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Si ritiene e si evidenzia invece che le attività dell'Allegato B sono esentate dal deposito preventivo della relazione acustica, ma restano pienamente vincolate al rispetto di tutti i limiti normativi vigenti. Poiché l'art. 4 del citato D.P.R. 227/2011 e l'art. 8, comma 5 della Legge 447/1995 rinviano espressamente alle modalità del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si evidenzia che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorio, firmata dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del medesimo D.P.R. 445/2000, deve vertere su fatti a sua reale e diretta conoscenza. Non essendo un esperto abilitato, il titolare non può attestare autonomamente il rispetto dei limiti fonometrici, ma può farlo esclusivamente qualora sia già in possesso di una valutazione tecnica o di una misurazione eseguita da un Tecnico Competente in Acustica. Inoltre, qualora vi sia il superamento dei limiti o la presenza di impianti elettroacustici e di diffusione sonora, permane l'obbligo inderogabile di redigere la relazione d'impatto acustico e il correlato piano di risanamento.

Si precisa altresì che l'attività di vigilanza e controllo di ARPA Molise è finalizzata al supporto tecnico delle Pubbliche Amministrazioni ed è limitata alla verifica del rispetto dei limiti amministrativi, assoluti e differenziali, stabiliti dalla Legge n. 447 del 1995 e dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, a tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Al contrario, la valutazione sulla normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844 del Codice Civile disciplina esclusivamente i rapporti privatistici e di vicinato, esulando dalle competenze d'istituto di questa Agenzia pertanto la valutazione della tollerabilità civilistica resta di esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria e Sanitaria.

Si evidenzia inoltre che l'azione strumentale di ARPA si attiva a supporto delle Amministrazioni Comunali e/o Provinciali esclusivamente in merito a situazioni di disturbo che rivestono un manifesto interesse per la collettività, intesa come intere porzioni di territorio o una pluralità di esponenti. L'Agenzia di norma non interviene in controversie relative al singolo cittadino o a specifici disturbi da vicinato, se non su espressa e opportuna delega della Polizia Giudiziaria o dell'Autorità Giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali. Laddove si configuri comunque un intervento a tutela del singolo, considerato che il caso in esame appare di natura privatistica, l'Agenzia si riserva la possibilità di applicare la tariffazione a carico del soggetto richiedente, così come stabilito dal tariffario approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1788 del 30.12.2004.

Infine, in merito ai procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti acustici per attività temporanee, manifestazioni o cantieri, ARPA si adopera per fornire il proprio contributo tecnico-amministrativo evidenziando tuttavia che tale supporto potrà essere garantito compatibilmente con gli impegni istituzionali e di servizio già calendarizzati dall'Agenzia, invitando pertanto i Comuni a trasmettere le relative richieste con un preavviso di almeno 30 giorni per consentirne la fattibilità tecnica.

A integrazione dei chiarimenti forniti e quale utile modello operativo per la gestione delle regolamentazioni locali, si propone alle Amministrazioni in indirizzo di prendere in considerazione, come buona prassi amministrativa, l'Ordinanza Sindacale n. 30 del 15.07.2026 emanata dal Comune di Campobasso.

Nel ringraziare per l'attenzione, e certi che la sinergia e la condivisione di queste linee operative permetteranno di ottimizzare i tempi d'azione e prevenire l'insorgere di contenziosi, si confida nella consueta e proficua collaborazione istituzionale. Nel ringraziare per l'attenzione, e certi che la sinergia e la condivisione di queste linee operative permetteranno di ottimizzare i tempi d'azione e prevenire l'insorgere di contenziosi, si confida nella consueta e proficua collaborazione istituzionale.

L'occasione è gradita per inviare Cordiali Saluti

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO.  
*Dott.ssa Mariagrazia CERRONI\**

\*(DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO CON FIRMA  
DIGITALE AI SENSI DELL'ART.24 DEL D.LGS 07.03.2005 N.82).

**[INIZIO] Ricezione Esposto Cittadinanza o Istanza di Autorizzazione**

**VERIFICA PRELIMINARE DEL COMUNE (Istruttoria Documentale Preventiva)**

L'attività possiede la Valutazione d'Impatto (Art. 8)? Oppure l'Autocertificazione (DPR 227/11) dichiara esplicitamente verifiche di un Tecnico Competente?

**● ESITO NEGATIVO (NO)**

Il Comune blocca l'iter o emette ordinanza di diffida/sanzione immediata.

- L'autocertificazione generica e priva di richiamo al Tecnico è NULLA.
- L'assenza di titolo idoneo è infrazione formale non sanabile ex-post (anche con rilievi conformi).

**● ESITO POSITIVO (Sì)**

Il Comune valuta il disturbo ed esamina la platea dei soggetti coinvolti per stabilire la competenza d'azione.

- Se presenti impianti elettroacustici: obbligo permanente di relazione di impatto.

**COLLETTIVO**

Attivazione ARPA per rilievi fonometrici (Verifica limiti amministrativi ex L. 447/95).

**SINGOLO / VICINATO**

Competenza civile e privatistica (Art. 844 C.C. Normale Tollerabilità). No ARPA.